

RISCOSSIONE

La nuova procedura per la rottamazione-ter delle cartelle di pagamento

di Leonardo Pietrobon

L'[articolo 3 D.L. 119/2018](#) (re)introduce la procedura di definizione agevolata dei **carichi affidati** all'agente della riscossione nell'intervallo temporale **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, consentendo il pagamento dei debiti ivi contenuti - salve le specifiche esclusioni previste dal **comma 16** della citata disposizione normativa – al **netto delle sanzioni, degli intessi di mora delle sanzioni e delle somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999](#).

In una situazione debitoria non caratterizzata dalla presentazione di precedenti versioni normative delle definizioni agevolate (**D.L. 193/2016** e **D.L. 148/2017**), il **perfezionamento della c.d. “rottamazione-ter”** si realizza **con il pagamento** di quanto dovuto alternativamente:

- **in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;**
- **in modo rateale, a decorrere dal 31 luglio 2019** per un numero **massimo di 10 rate semestrali**, scadenti il giorno 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (rateazione massima pari a 5 anni), con applicazione degli interessi di dilazione, nella misura del 2% annuo decorrenti dal 1° agosto 2019.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 1, D.L. 119/2018](#) il numero massimo di rate è pari a **dieci**; nell'ipotesi in cui un contribuente/debitore opti per il pagamento dilazionato in dieci rate semestrali (ma ben potrebbe scegliere un numero inferiore di rate) le scadenze delle singole rate sono di seguito riportate.

Anno	31 luglio	30 novembre
2019	Rata 1	Rata 2
2020	Rata 3	Rata 4
2021	Rata 5	Rata 6
2022	Rata 7	Rata 8
2023	Rata 9	Rata 10

Sotto il profilo sostanziale, secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 12, D.L. n. 119/2018](#), al pari delle precedenti versioni, **il pagamento delle somme dovute può avvenire** alternativamente:

1. mediante **domiciliazione sul conto corrente** indicato dal debitore;
2. mediante i **bollettini precompilati** inviati dall'agente della riscossione;
3. **presso gli sportelli dell'agente della riscossione**, anche mediate l'istituto della compensazione, come stabilito dal **D.M. 24.09.2014**, pubblicato in **G.U. n. 236/2014**.

La definizione agevolata è in ogni caso subordinata, come previsto dal **comma 5**, alla **presentazione di un'istanza**, con la quale il debitore manifesta la sua volontà di accedere alla rottamazione, indica il **numero delle rate** nel quale intende effettuare il pagamento, nonché, in caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi affidati, manifesta la volontà di **rinunciare al giudizio**.

In particolare, ancora in una condizione di totale assenza di precedenti definizioni agevolate inerenti i medesimi carichi, per aderire alla rottamazione-ter è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'apposita **dichiarazione di adesione**, alternativamente:

- **alla casella pec** della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione di riferimento, inviando il **Modello DA-2018**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità;
- **presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).

A seguito della presentazione della domanda da parte del contribuente-debitore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione della riscossione **entro e non oltre il 30 giugno 2019 comunica l'esito** della richiesta di definizione agevolata, mediante:

- **accoglimento** della medesima, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze;
- **diniego** di accesso alla rottamazione.

Ruoli notificati dall'1.1.2000 al 31.12.2017		
Scadenza	Soggetto	Adempimento
30.4.2019	Contribuente debitore	Presentazione della domanda di definizione
30.6.2019	Agente della riscossione	Comunicazione delle scadenze e degli importi dovuti
31.7.2019	Contribuente debitore	Pagamento in un'unica soluzione delle somme per la definizione o pagamento della prima rata.

Diversa è, invece, la situazione dei **"ritardatari"** della precedente versione di definizione

agevolata, c.d. **“rottamazione-bis”**.

Infatti, i contribuenti/debitori che hanno già aderito alla passata edizione di definizione agevolata (*ex D.L. 148/2017*) e **non hanno adempiuto regolarmente al pagamento** delle rate dei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018, **pagando quanto dovuto a tali scadenze entro il 7 dicembre 2018, non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione** in quanto saranno **automaticamente ammessi** ai benefici della **“rottamazione-ter”**.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)